



Agosto 2018

In questo numero

- 1 Rinvio Decreto Correttivo
- 1 Il Bar è attività commerciale
- 2 Utili detassati se reinvestiti
- 2 Rimborsi spese
- 3 Speciale – Abrogazione
“Pacchetto Sport 2018”
- 4 Allenatori ed Istruttori
- 4 Compensi sportivi e pagamento
- 4 Prossime scadenze

*Nessun dubbio che la
gestione di un bar sia
un'attività commerciale*

Rinvio Decreto correttivo della Riforma

Come da ormai consolidata tradizione normativa le leggi ed i decreti vengono continuamente rinviati, modificati se non addirittura abrogati dopo essere entrati in vigore (come ad esempio la nuova normativa dei compensi sportivi).

Il Decreto correttivo della Riforma del Terzo Settore non è esente da tale fattispecie ed infatti il Disegno di Legge n. 604 in discussione in questi giorni rinvia dal 2 agosto 2018 al 2 febbraio 2019 il termine entro il quale il Governo dovrà emanare il Decreto tanto atteso che corregge diverse criticità presenti del Codice del Terzo Settore.

Ci saranno quindi di conseguenza sei mesi in più per adeguare gli statuti, portando ad agosto 2019, invece che febbraio 2019, il termine per apportare le modifiche richieste dalla nuova normativa?

Per il momento non è dato sapersi in quanto il Disegno di Legge non fa cenno alla questione, ma si presume che come logica conseguenza anche questo termine subirà una inevitabile proroga.

Sarebbe alquanto difficile altrimenti modificare gli statuti senza che vi sia ancora il Decreto che corregge la base normativa sulla quale tali modifiche dovrebbero trovare fondamento.

Vi terremo aggiornati tempestivamente sugli sviluppi della questione

Il bar è sempre attività commerciale

La Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza 15864/2018 quanto già la normativa art 148 TUIR ha sancito da diversi anni:

la gestione di un punto somministrazione alimenti e bevande (ad esempio un bar) all'interno di un'associazione, anche se l'attività è rivolta unicamente ai propri soci, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali dell'ente e deve quindi essere considerata un'attività commerciale.

Non ha quindi alcuna importanza che tale attività sia svolta in forma marginale oppure nei confronti dei propri associati e non vi sono possibilità di invocare che tale attività sia strumentale al raggiungimento dei fini associativi.

Non resta quindi che aprire P.IVA per gestire il bar ed usufruire degli eventuali regimi fiscali di vantaggio come la Legge 398/1991 che prevede molte agevolazioni quali un abbattimento forfettario del 50% dell'IVA a debito e del 97% della base imponibile IRES.

Ricordate inoltre che per gestire un punto ristoro non è sufficiente essere conformi alla normativa fiscale, in quanto occorre anche presentare una pratica SCIA al SUAP del Comune per segnalare l'esistenza del bar (la procedura è estremamente semplificata per le associazioni).

Impresa sociale – Utili detassati

L'impresa sociale è una nuova veste giuridica che dovranno utilizzare gli enti che svolgono attività commerciale in via prevalente.

Per questi enti è in pubblicazione il Decreto che corregge il D.lgs. 112/2017 che istituisce l'Impresa Sociale e rinvia al 20 gennaio 2019 il termine entro il quale le associazioni devono adeguare gli statuti alle nuove disposizioni.

Questo Decreto correttivo apporta alcune modifiche alla nuova normativa, tra le varie l'articolo 18 come modificato prevede la non imponibilità degli utili ed avanzi di gestione purché:

- siano destinati ad apposite riserve necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse generale;
- siano un contributo per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Risulta quindi imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci anche quando ciò avvenga come aumento gratuito di capitale nei limiti della variazione Istat.

Si introduce inoltre il principio in base al quale l'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite è consentito e non produce la decadenza dal beneficio dell'esenzione da imposte a condizione che non vengano effettuate distribuzioni di utili fino al momento in cui le riserve non verranno ricostruite.

Rimborsi spese: come funzionano

Abbiamo già precedentemente affrontato il tema dei rimborsi spese, ma risulta sempre uno dei punti critici nella gestione delle associazioni.

Ricordiamo prima di tutto che i rimborsi spese devono essere solo un rimborso per spese effettivamente sostenute in occasione di trasferte svolte in nome e per conto dell'associazione, mentre qualsiasi importo che si vuole corrispondere al socio o collaboratore per il tempo che dedica all'associazione è un compenso e non un rimborso spese e quindi segue regole differenti.

I rimborsi spese per trasferte non devono "rimborsare" il semplice spostamento dalla residenza del collaboratore alla sede dell'associazione, ma si deve trattare di una trasferta che avviene in occasione di una manifestazione, di una gara o altro del genere.

Inoltre, per evitare imponibilità fiscale, tali rimborsi per trasferte devono essere un mero rimborso per spese effettivamente sostenute. A tal fine occorre che il collaboratore compili un apposito modulo in cui elenca i dati dell'automezzo utilizzato, la tariffa ACI applicata ed eventuali altre spese sostenute corredate da giustificativi (ricevute parcheggio, scontrini ristorante o bar e così via).

Se invece erogate una somma a forfait per la trasferta si tratta di una somma da assoggettare a tassazione, sconsigliamo quindi questa forma di retribuzione per via della complicata gestione senza l'aiuto di un consulente.

La Riforma prevede la detassazione degli utili reinvestiti nell'ente

Un rimborso spese non è mai un compenso per un'attività svolta

Speciale – Lavoro sportivo e Abrogazione Pacchetto Sport

Nella scorsa Newsletter vi abbiamo informato dell'abrogazione della normativa che stabiliva finalmente un punto fermo in merito ai compensi sportivi i quali venivano dopo molti anni "legittimati" come genuine collaborazioni occasionali.

Tale certezza, attesa da 16 anni dagli operatori del settore, è stata cancellata dal Decreto Dignità senza che venisse sostituita da una nuova disciplina, ma semplicemente tornando nel vuoto legislativo precedente.

Una recentissima sentenza della Corte d'appello di Roma deposita il 20 luglio (2924/2018) rappresenta la prima pronuncia in seguito all'abrogazione della nuova normativa e complica la situazione.

Tale sentenza individua i due presupposti di applicabilità della normativa agevolativa stabilendo:

- Presupposto Soggettivo – Individuato nel riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI all'ASD
- Presupposto Oggettivo – Costituito dall'esclusione della natura professionale del compenso che si riscontra quando l'attività è caratterizzata da ripetitività, regolarità e sistematicità e le somme percepite non hanno caratteristiche di marginalità.

Se quindi i verificatori, come nel caso in oggetto, dimostrano che il compenso è professionale nonché abituale anche se non esclusivo allora non si può utilizzare in via legittima la retribuzione tramite compensi sportivi.

Si ritorna quindi al problema che è sempre esistito fino all'approvazione della Legge di Bilancio 2018, ossia in quale circostanza posso legittimamente utilizzare i c.d. compensi sportivi?

Quanto stabilito dalla Legge 205/2017, se per certi versi poteva non essere condivisibile considerare i compensi sportivi come collaborazioni coordinate e continuative, aveva quanto meno il vantaggio di averne stabilito la legittimità in determinate circostanze.

Si spera quindi in un nuovo intervento del legislatore che chiuda definitivamente il vuoto legislativo ed eviti il contenzioso che è sempre esistito.


Ad ogni modo il suggerimento di non effettuare i cedolini paga nel corso di questi mesi si è rivelato corretto.

In quali occasioni quindi posso utilizzare i compensi sportivi? Non vi è più una certezza, con molta probabilità non verranno contestati se la persona che percepisce tali importi è uno studente, un pensionato oppure una persona che ha un'altra attività lavorativa e percepisce da tale compenso solo una remunerazione aggiuntiva e non si tratta della sua attività professionale.

In altre circostanze invece potreste veder ricondotto il contratto ad una tipologia di lavoro subordinato.

Da ultimo ricordate che vi è anche il rischio che sia lo stesso lavoratore a presentare una causa di lavoro per veder riconosciuta la propria posizione di lavoratore subordinato.

Purtroppo in questo settore c'è sempre molta incertezza ed occorre altrettanta prudenza per evitare spiacevoli conseguenze.



Allenatori ed istruttori, che fare quindi?

Se per gli atleti dilettanti può continuare ad essere riconosciuto il compenso sportivo ex art 67 TUIR senza obblighi di natura contributiva ed assicurativa, non si può dire lo stesso per i Tecnici.

È quindi necessario approfondire la situazione per gli allenatori e gli istruttori:

- Se si può provare che il tecnico percepisce fuori dall'ambito sportivo la propria fonte prevalente di reddito (è ad esempio un dipendente o un pensionato)
- E se i compensi sportivi che egli percepisce sono solo di importo minimale (poche decine o centinaia di Euro al mese)

In questo caso è agevole dimostrare che l'attività di istruttore non costituisce l'attività lavorativa per il Tecnico in questione e sarà possibile erogare compensi sportivi.

Ove invece l'allenatore svolga in via prevalente, anche se non in modo esclusivo, l'attività sportiva (quindi con una forma di professionalità) la questione si complica e sarà necessario cercare di verificare se nelle modalità di svolgimento della prestazione siano presenti le caratteristiche o del lavoro subordinato oppure dell'esercizio di arti o professioni.

Ne consegue quindi che al momento l'unica via più sicura per l'associazione sarebbe o quella di assumere il Tecnico oppure, soprattutto se questi lavora con altre ASD, suggerirgli di aprire P.IVA in quanto la sua attività configura effettivamente l'esercizio di una professione la quale comporta il versamento di imposte e contributi.

Nulla cambia invece per i compensi amministrativi/gestionali che proseguono come Co.Co.Co. con gli obblighi connessi.

Compensi sportivi e loro pagamento

Ora che i compensi sportivi non sono più considerabili come Co.Co.Co. in seguito all'abrogazione della nuova normativa da parte del Decreto Dignità (e quindi tornano ad essere dei semplici Redditi Diversi) sembra che tali redditi possano non essere soggetti all'obbligo del pagamento con metodo tracciabile, ma nell'incertezza normativa e dato l'elevato importo della sanzione (da 1.000€ a 5.000€ per ogni pagamento non tracciato) si consiglia di continuare a corrispondere gli emolumenti tramite assegni o bonifici in attesa di futuri ed auspicati chiarimenti in merito.

Prossime scadenze

Registro Iva - RegISTRAZIONI	15 agosto
Consegna registro 398 in SIAE	15 agosto
Versamento IVA II Trimestre 2018	20 agosto
Scadenza invio dichiarazione IRES/IRAP	31 ottobre

LUGLIO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

AGOSTO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

SETTEMBRE 2018						
l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30